

## NUOVI VOUCHER In agricoltura comunicazione preventiva più flessibile

Servizio ► pagina 33  
[www.ilsolo24ore.com/nuovivoucher](http://www.ilsolo24ore.com/nuovivoucher)

**Lavoro occasionale.** Rispetto alle altre imprese le aziende agricole devono solo indicare la durata della prestazione

# Agricoltura, comunicazione più flessibile

## L'attività può essere «prenotata» per tre giorni consecutivi

**Roberto Caponi**

La disciplina del contratto di **prestazione occasionale** nel settore agricolo si differenzia da quella prevista per la generalità delle imprese per alcuni aspetti sostanziali: comunicazione preventiva; categorie di prestatori; compenso minimo orario.

Per quanto concerne la **comunicazione preventiva**, a differenza di quanto previsto per la generalità degli utilizzatori, il committente agricolo deve comunicare preventivamente - oltre al codice fiscale del lavoratore ed al luogo di lavoro - solo la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni consecutivi (articolo 54, comma 17, lettera d della legge 96/17 e circolare Inps 197/17, par. 6.5). In altre parole agli agricoltori viene concessa una maggiore flessibilità nella comunicazione preventiva dei tempi della prestazione, in quanto: devono solo comunicare la durata complessiva

della prestazione (ad esempio quattro ore) e non anche la sua esatta collocazione temporale (ora di inizio e di fine della prestazione); devono solo indicare un arco temporale di tre giorni consecutivi in cui si svolgerà la prestazione e non la data esatta in cui la stessa sarà eseguita. Ciò al fine di venire incontro alle particolari modalità di svolgimento del lavoro agricolo, ove i tempi della prestazione sono spesso influenzati da fattori indipendenti dalla volontà del committente e del prestatore, e non sono sempre preventivabili con esattezza (condizioni atmosferiche; maturazione del prodotto; cicli vegetali o animali eccetera).

Relativamente alla **categoria di prestatori**, nel settore primario le prestazioni occasionali possono essere rese soltanto da studenti fino a 25 anni d'età, pensionati di vecchiaia o di invalidità, disoccupati e percettori di integrazione al reddito. Deve peraltro trattarsi di soggetti non

iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli: i lavoratori non devono cioè aver lavorato in agricoltura l'anno precedente nemmeno presso un'altra azienda agricola rispetto al committente. Negli altri settori, invece, non esistono limitazioni di categorie soggettive e le prestazioni possono essere rese da chiunque, purché si tratti di persone che non abbiano in corso con l'impresa utilizzatrice o abbiano cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa (limitazione, questa, che vale anche per il settore agricolo).

Quanto al **compenso minimo orario**, in agricoltura esso non è fissato direttamente dalla legge (9 euro l'ora) ma attraverso il rinvio all'importo della retribuzione oraria individuata dalla contrattazione collettiva. Al riguardo l'Inps ha precisato che occorre prendere a riferimento la retribuzione oraria

prevista nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti. Si tratta di una scelta che semplifica il quadro operativo, in quanto evita di andare a ricercare le retribuzioni definite a livello provinciale dai contratti territoriali di lavoro. Non si comprende, tuttavia, perché la circolare, nell'individuare i compensi minimi orari, abbia preso a riferimento solo il livello retributivo minimo degli operai florovivaisti, e non anche quello degli operai agricoli tradizionali, per i quali il minimo di area è indicato in valori mensili. Naturalmente sui valori retributivi devono essere calcolati gli oneri per previdenza ed assistenza (33% per Inps e 3,5% per Inail, interamente a carico dell'azienda utilizzatrice), che si sommano ai premi.

### PRESTATORI UTILIZZABILI

Il contratto solo per studenti fino a 25 anni, pensionati, disoccupati e percettori d'integrazione al reddito



Peso: 1-1%, 33-14%